

STATUTO

TITOLO I

LA FEDERAZIONE

Art. 1

Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La F.I.G.C. è l'associazione delle società e delle associazioni che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.
3. L'ordinamento della F.I.G.C. si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva e federale.
4. La F.I.G.C. è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal C.O.N.I., dall'Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) e dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La F.I.G.C. svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.F.A., dell'U.E.F.A., del C.I.O. e del C.O.N.I., in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
2. La F.I.G.C. intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.
3. La F.I.G.C., nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La F.I.G.C. detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La F.I.G.C. concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

5. La F.I.G.C. promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

Art. 3.

Funzioni della F.I.G.C.

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la F.I.G.C. esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;

b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;

c) le funzioni di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai

controlli delle società sportive sulla base della legislazione vigente;

d) la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per

l'Attività giovanile e scolastica;

e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che

alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;

f) la disciplina dell'affiliazione alla F.I.G.C. di società e associazioni nonché la disciplina del

tesseramento delle persone;

g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla

verifica da parte dell'apposito organismo tecnico, di cui all'art. 16, comma 3 del presente

Statuto, dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;

h) la emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle Associazioni rappresentative delle

Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;

i) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla F.I.G.C. e la tutela del

principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;

l) la emanazione, all'inizio di ogni quadriennio olimpico, di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A., in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli

indirizzi del C.O.N.I. e con la normazio ne vigente, e il controllo sul loro rispetto;

m) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi

federali

e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e

tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti ed articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;

n) tutte le funzioni che, a motivato giudizio del Consiglio federale, le Leghe non possono svolgere autonomamente a causa degli effetti generali delle decisioni da adottare.

2. Le Leghe delle società e delle associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C. svolgono, salvo quanto

disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società e delle associazioni ad esse

appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

Art. 4

Organizzazione della F.I.G.C.

1. La F.I.G.C. ha sede in Roma.

2. Sono organi della F.I.G.C.:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) i Vice-Presidenti;

d) il Comitato di gestione;

e) il Consiglio federale.

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. I Presidenti dei Comitati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti sono delegati a

rappresentare in via ordinaria la F.I.G.C. nei rapporti con i rispettivi organi periferici del C.O.N.I.

nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva

la eventuale costituzione da parte della F.I.G.C. di una propria organizzazione periferica secondo

norme approvate dal Consiglio federale.

Art. 5

Uffici della F.I.G.C.

1. La struttura amministrativa della F.I.G.C. è organizzata in base a criteri di efficienza, di

efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi

sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne

verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un soggetto responsabile che ne risponde al Presidente e

al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui

sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario della Federazione assiste,

curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di gestione.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, spetta al Consiglio

Federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 6

Le società

1. Le società e le associazioni che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di

calciatori tesserati dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 13 del presente Statuto.

2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani.

3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di

società per azioni o di società a responsabilità limitata, a norma della legislazione vigente.

4. La F.I.G.C. detta, tenuto conto della legislazione vigente, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.

5. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di creare centri di formazione per giovani

calciatori, fermo quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto.

6. Le società e associazioni controllate direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto non

possono partecipare al medesimo campionato di divisione nazionale.

Art. 7

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati

nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in

qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al

professionismo. Le società ed associazioni che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di

atleti non professionisti e che disputano campionati non professionistici formano un'associazione

denominata "Lega Nazionale Dilettanti", articolata nel Comitato interregionale e in Comitati

regionali, di natura elettiva, nonché in Comitati provinciali; i Comitati delle province autonome di

Trento e Bolzano devono essere equiparati in ogni caso ai Comitati regionali. La Divisione Calcio a

Cinque e la Divisione Calcio Femminile, formate dalle società ed associazioni disputanti i

campionati corrispondenti a livello nazionale, sono inquadrare, con autonomia

amministrativa e

gestionale ed organi direttivi di natura elettiva, nella Lega Nazionale Dilettanti, salva diversa

determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata.

2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I.

e della F.I.G.C., nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa.

Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei

revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. I regolamenti delle Leghe sono inviati

alla F.I.G.C. ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità, la F.I.G.C. rinvia entro

sessanta giorni il regolamento alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i

criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, la

F.I.G.C. o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale.

3. La F.I.G.C. demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 10, l'organizzazione

dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.

4. La F.I.G.C. demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti

assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al

trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella

stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è

autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza ai principi

informativi di cui all'Art. 3, comma 1 lett. 1.

6. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della

Federazione. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione

con la Federazione e le altre Leghe o associazioni.

7. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con

esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare, per gravi

motivi che impediscano il regolare e normale svolgimento delle attività demandate alle Leghe, la

decadenza dei dirigenti responsabili. La Lega interessata provvede secondo le norme del suo regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale può nominare un Commissario Straordinario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 8

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti ed articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio Federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella F.I.G.C., che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla F.I.G.C. ed iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti ed i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle

operazioni elettorali ed il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

Art. 9

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società e di associazioni associate, possono svolgere per delega, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, le attività relative ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate di norma, fatte salve le altre esigenze del bilancio federale, a progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico- finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti- infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono concertate nell'ambito del Comitato di Gestione, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Il patrimonio immobiliare della F.I.G.C. è conferito alla Federcalcio S.r.l., società controllata dalla Federazione e retta da un Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente federale, sentito il Comitato di Gestione.